VERBALE DI ACCORDO

Al fine della realizzazione di una intesa sui punti previsti dal verbale di riunione sottoscritto il 28 aprile 1994, tra la LIDL e le OO.SS. FILCAMS FISASCAT UILTUCS, viene stabilito quanto segue:

1) Esercizio dei Diritti Sindacali:

Si conferma quanto contenuto nel precedente verbale, con le seguenti integrazioni:

- Nelle unità di vendita dislocate sul territorio nazionale, con un organico inferiore ai 16 dipendenti, qualora - a livello comunale - non si superino complessivamente i quindici dipendenti , nell' unità stessa sarà possibile effettuare n* 6 ore di assemblea retribuita da svolgere - di norma - fuori dall'orario di lavoro, previo richiesta congiunta delle OO.SS. territoriali delle Federazioni stipulanti il presente accordo.
- Il monte-ore di permessi sindacali retribuiti nelle unità suddette sarà usufruito da un delegato nominato unitariamente dalle OO.SS. stipulanti ed è stabilito nella misura di 3 ore all'anno moltiplicato il numero dei dipendenti.
- Le norme anzidette potranno subire variazioni migliorative a seguito di novità intervenute nella stipula del nuovo CCNL del terziario attualmente in fase di rinnovo; le parti convengono fin d'ora di incontrarsi per armonizzare i risultati alla luce del rinnovo del CCNL in questione.

2) Organizzazione del lavoro:

Le parti convengono di confermare quanto in proposito definito il 28/4/94, demandando il compito di definire le fasce orarie di prestazione ad appositi confronti da tenersi a livello territoriale: in tali incontri le fasce orarie andranno definite tenendo conto della composizione dell'organico della filiale, delle esigenze di copertura di eventuali punte di vendita mediante appositi accordi di utilizzo del part-time e di tutte le forme di flessibilità previste dalla normativa contrattuale.

3) Inquadramento nei Centri di Distribuzione

In aggiunta a quanto definito il 28/4/94 si conviene di inquadrare gli addetti ai depositi (Operai comuni) al V° livello con successivo inquadramento al IV° trascorsi 18 mesi.

4) Appalti

In ordine agli eventuali processi di terziarizzazione di servizi non propri dell'impresa, si conviene che tali processi saranno oggetto di confronto preventivo con i livelli interessati delle OO.SS, nel rispetto dell'attuale normativa di legge, con particolare riferimento alla L. 1369/60.

Le parti convengono di attivare specifici confronti sulla materia del salario legato alla produttività, quando saranno disponibili le informazioni sul meccanismo in atto, che l'Azienda si impegna a fornire alle OO.SS. con la necessaria tempestività.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, 30/6/94